

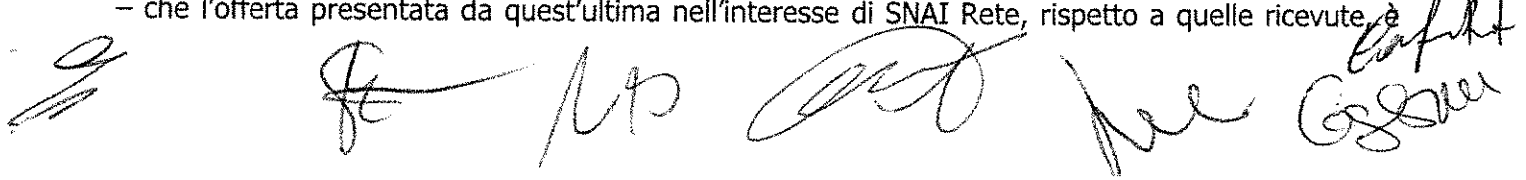
VERBALE DI ACCORDO DI STABILIZZAZIONE

Oggi, 20 luglio 2015 in Roma presso la sede della CISL in via dei Mille 56 si sono incontrati:

- S.I.S. – Società Italiana Scommesse S.r.l. in liquidazione, con sede in Roma, Viale Bruno Rizzieri n.204, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02337830133, codice fiscale e partita IVA n. 02337830133, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Carlo Reali e del dott. Andrea Corradini, assistita dall'avv. Marialucrezia Turco (di seguito "**SIS**")
- SNAI Rete Italia S.r.l., controllata in via totalitaria da SNAI S.p.A., con sede legale in Porcarì (LU), Via Luigi Boccherini. 39, iscritta al registro delle imprese di Lucca al numero 02388410462 codice fiscale 02388410462, in persona del procuratore speciale dott. Gabriele Belsito, assistito dall'avv. Michela Bani (di seguito "**SNAI Rete**");
- le Organizzazioni Sindacali nelle persone dei sigg.ri: Alfredo Magnifico della Fisascat-Cisl Nazionale; Danilo Lelli della Filcams-Cgil Nazionale; Bruno Pilo della Uiltucs Nazionale; unitamente alle rappresentanze territoriali e aziendali (le "**OO.SS.**")

Premesso che

- Con istanza depositata il 16 ottobre 2014, la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma ha richiesto il fallimento di SIS e, con decreto in data 28 ottobre 2014, depositato in Cancelleria in data 30 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha convocato SIS per l'udienza *ex art. 15* del Regio Decreto 4 marzo 1942 n. 267 (la "**Legge Fallimentare**" o, per brevità, "**L.Fall.**") in data 21 gennaio 2015 celebratasi nella procedura pre-fallimentare pendente *sub* R.G. n. 2.502/14.
- All'udienza indicata al precedente punto, SIS ha rappresentato di aver depositato, in pari data, ricorso per concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. L.Fall. corredato della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall.
- All'esito dell'udienza citata al precedente punto, il Tribunale di Roma, stante la pregiudizialità della domanda di concordato preventivo, si è riservato di decidere sull'istanza di fallimento.
- La domanda di concordato preventivo presentata da SIS è stata iscritta al ruolo delle procedure concordatarie *sub* R.G.C.P. 7/2015, ed è stata assegnata al Giudice Delegato, Dott.ssa Anna Maria Soldi (oggi Dott.ssa Angela Coluccio) (la "**Procedura Concordataria**").
- Con decreto in data 25 marzo 2015, pubblicato il 27 marzo 2015, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha (i) ammesso SIS alla procedura di concordato preventivo, (ii) affidato la procedura al Giudice Delegato, Dott.ssa Anna Maria Soldi (oggi Dott.ssa Angela Coluccio), (iii) nominato quale commissario giudiziale il Prof. Dott. Tiziano Onesti e (iv) ordinato la convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato per l'udienza del 5 maggio 2015 (poi posticipata al 17 giugno 2015).
- In data 9 aprile 2015, SIS ha pubblicato per estratto sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" un "*Avviso per l'affitto e la successiva vendita del complesso aziendale della S.I.S. - Società Italiana Scommesse - S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo 7/15 con sede in Roma, viale Bruno Rizzieri n. 204, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02337830133, REA n. 944697 e invito a manifestare interesse per l'affitto ed il successivo acquisto*" (l' "**Invito**"), mediante il quale ha invitato i soggetti interessati a prendere contatti con la medesima società al fine di avere contezza dell'Invito integrale e poter valutare l'eventuale presentazione di una manifestazione di interesse nei modi e tempi ivi indicati, conformi al Piano Concordatario.
- Con lettera datata 19 maggio 2015, SIS ha comunicato a SNAI – società controllante SNAI Rete – che l'offerta presentata da quest'ultima nell'interesse di SNAI Rete, rispetto a quelle ricevute, è



risultata la migliore assicurando il pagamento integrale dell'esposizione debitoria di SIS. Sulla base di tale offerta, il complesso aziendale di cui all'Invito (il "**Complesso Aziendale**") include, tra l'altro, n. 185 dipendenti e n. 283 collaboratori a progetto in essere alla data del 21 gennaio 2015, il cui numero alla data odierna si è ridotto a 224 unità secondo l'elenco allegato (i "**Collaboratori**").

h. Con istanza datata 5 giugno 2015, SIS ha chiesto al Giudice Delegato della Procedura Concordataria di essere autorizzato a sottoscrivere il contratto di affitto e cessione del Complesso Aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, L.Fall. e non appena sarà emesso il relativo provvedimento si procederà alla formalizzazione del contratto in questione.

i. Con provvedimento del 23 giugno 2015, ricevuto da SIS e SNAI Rete in data 30 giugno 2015, il Giudice Delegato della Procedura Concordataria ha autorizzato SIS a sottoscrivere il contratto di affitto e cessione del Complesso Aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, L.Fall. per la durata di 15 mesi, prorogabili a 24 su richiesta degli organi della Procedura Concordataria SIS (la "**Durata dell'Affitto**").

l. SIS e SNAI hanno pertanto provveduto a dare avvio alla procedura prevista dall'art. 47 della L. 428/1990 e successive modifiche conclusasi in data odierna, 20 luglio 2015, con la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 per il passaggio di tutti i dipendenti SIS da quest'ultima a SNAI Rete, alle medesime condizioni economiche e normative in essere e con applicazione del CCNL Commercio (il "**Verbale**").

m. Nell'ambito del Verbale, SNAI Rete si è resa disponibile a stabilizzare i Collaboratori entro il 30 settembre 2015, ai termini e alle condizioni da prevedersi con accordo separato con SIS e le OO.SS.

n. Le Parti si sono pertanto incontrate nuovamente al fine di valutare i termini e le condizioni per il passaggio dei Collaboratori da SIS a SNAI Rete e la loro stabilizzazione.

o. In particolare, le Parti preso atto di quanto previsto dalla normativa in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità e nello specifico (i) della possibilità di sottoscrivere, in deroga alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali, specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, ad incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali e (ii) dell'ambito di operatività di tali intese (tra le quali, le mansioni dei lavoratori, la classificazione e inquadramento del personale nonché le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto), intendono raggiungere un accordo ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa che deroghi ad alcune previsioni di cui al CCNL Commercio in modo tale da poter favorire la maggior occupazione possibile.

**Le Parti, dopo ampia e lunga discussione,
danno atto della conclusione della procedura convenendo quanto segue:**

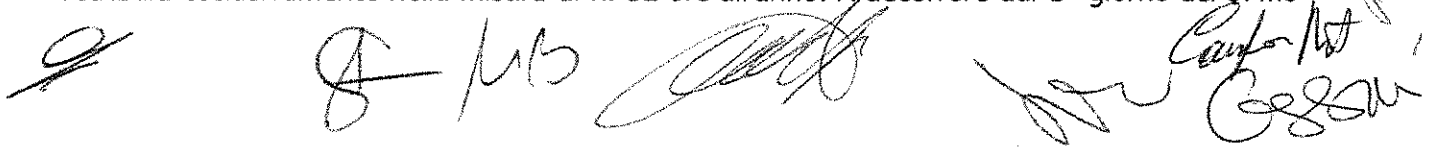
- 1.** Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo (lo "**Accordo**").
- 2.** Le Parti convengono che, a partire dalla data di efficacia dell'affitto e fino alla stabilizzazione di cui al punto 4. che segue, i Collaboratori passeranno a SNAI Rete e saranno interamente retribuiti da quest'ultima.
- 3.** SNAI Rete si impegna inoltre a stabilizzare, entro e non oltre il 30 settembre 2015, fino ad un massimo di 224 collaboratori con contratto di lavoro subordinato *part-time* per 18 ore settimanali decorrente dal 1° ottobre 2015, con assegnazione delle mansioni e inquadramento di cui al successivo punto 5. e riconoscimento del trattamento economico-retributivo di cui al successivo punto 5., a condizione che essi rinuncino, in sede protetta ex art. 2113, quarto

comma, c.c., a beneficio di SIS, SNAI Rete e delle società del Gruppo SNAI, ad ogni pretesa, a qualsiasi titolo o causa, derivante da, e/o comunque connessa a, le attività svolte a favore di SIS e/o SNAI Rete e/o alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso e/o al pagamento di eventuali importi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai contratti in essere e/o al trattamento di natura previdenziale ed assicurativo garantito da SIS e/o SNAI Rete a fronte dell'erogazione di una somma lorda onnicomprensiva pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo transattivo che verrà erogata da SNAI Rete. L'impegno di cui al presente punto 3. è assunto da SNAI Rete sia in quanto affittuaria sia quanto potenziale acquirente del Complesso Aziendale.

4. SNAI Rete si impegna inoltre ad offrire un importo lordo onnicomprensivo pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento), a titolo transattivo, ai collaboratori che rifiutino di essere stabilizzati e che accettino di sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede protetta ex art. 2113, quarto comma, c.c., nell'ambito del quale spieghino ampie rinunce a beneficio di SIS, SNAI Rete e delle società del Gruppo SNAI, ad ogni pretesa, a qualsiasi titolo o causa, derivante da, e/o comunque connessa a, le attività svolte a favore di SIS e/o SNAI Rete e/o alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso e/o al pagamento di eventuali importi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai contratti in essere e/o al trattamento di natura previdenziale ed assicurativo garantito da SIS e/o SNAI Rete e/o a continuare il rapporto con SNAI Rete.
5. I collaboratori saranno qualificati come impiegati e sarà loro assegnata la posizione di *Advisor Scommesse* e le seguenti mansioni: a) raccolta delle scommesse sia ippiche che sportive; b) accettazione della singola scommessa e suo inserimento nel sistema informatico SNAI; c) pagamento della scommessa eventualmente vinta; d) assistenza informativa alla clientela (ad esempio circa gli eventi su cui è possibile effettuare giocate; i tempi e le modalità di effettuazione delle giocate; le combinazioni di giocate possibili).
6. I collaboratori stabilizzati adibiti a mansioni di *Advisor Scommesse*, saranno inquadrati al Livello Quinto del CCNL Commercio con applicazione dei seguenti elementi retributivi:
 - a) a decorrere dalla data di assunzione e per i successivi 12 mesi, ogni elemento retributivo, e relativi aumenti, previsti dal CCNL Commercio per i lavoratori inquadrati al Settimo livello;
 - b) a decorrere dal primo giorno del 13mo mese dall'assunzione e per i successivi 36 mesi, ogni elemento retributivo, e relativi aumenti, previsti dal CCNL Commercio per i lavoratori inquadrati al Sesto livello;
 - c) a partire dal 1° giorno del 49mo mese dall'assunzione, ogni elemento retributivo, e relativi aumenti, previsti dal CCNL Commercio per i lavoratori inquadrati al Quinto livello.

Resta inteso, infine, che per i suddetti lavoratori gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Commercio decorreranno a partire dal 1° giorno del 13mo mese dall'assunzione e verranno calcolati in base a quanto previsto dal CCNL Commercio per i lavoratori inquadrati al Sesto livello.

7. Inoltre, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del "Protocollo Aggiuntivo per la Disciplina dei Lavoratori Dipendenti da Agenzie di Scommesse" del CCNL Commercio e dagli artt. 137 e 143 del CCNL Commercio, ai predetti lavoratori adibiti a mansioni di *Advisor Scommesse* e che, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica e/o che effettuino lavoro festivo, verrà riconosciuta, a decorrere dalla data di assunzione e per i successivi 48 mesi, per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 del CCNL Commercio e ai sensi di quanto previsto al precedente punto 6.
8. Infine, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del "Protocollo Aggiuntivo per la Disciplina dei Lavoratori Dipendenti da Agenzie di Scommesse" del CCNL Commercio e dall'art. 146 del CCNL Commercio, ai predetti lavoratori che siano adibiti a mansioni di *Advisor Scommesse* saranno concessi, a decorrere dalla data di assunzione e per i successivi 48 mesi, permessi retribuiti esclusivamente nella misura di n. 32 ore all'anno. A decorrere dal 1° giorno del 37mo



mele dall'assunzione decorreranno i permessi previsti dal CCNL Commercio per i lavoratori inquadrati al Sesto livello.

9. Le Parti convengono che le pattuizioni di cui ai punti 3., 6, 7 e 8 che precedono valgono anche ai sensi di quanto previsto al punto o) delle Premesse, con la finalità, temporanea, di permettere la sostenibilità anche sotto il profilo economico della stabilizzazione dei collaboratori, e in via più strutturale per il futuro, di favorire la maggior occupazione possibile, nonché incrementi di competitività, con la istituzione di un inquadramento contrattuale meglio aderente alle esigenze organizzative e gestionali di SNAI Rete. Le OO.SS. e la RSA, da parte loro, hanno espressamente concordato sull'opportunità di tale deroga al fine di rispondere alle suddette esigenze.

10. Le Parti si impegnano a re-incontrarsi entro il mese di gennaio 2016 al fine di esaminare la situazione relativa ai lavoratori con mansioni di *Advisor Scommesse*, anche in relazione all'orario di lavoro.

Allegato: elenco collaboratori a progetto ad oggi in forza

Letto, confermato e sottoscritto.

S.I.S. – Società Italiana Scommesse S.r.l.
in liquidazione

Snai Rete Italia S.r.l.

Avv. Maria Lucrezia Turco

Avv. Michela Bani

Fiscat-Cisl Nazionale
Sig. Alfredo Magnifico

Filcams-Cgil Nazionale
Sig. Danilo Lelli

Uilucs Nazionale
Sig. Bruno Pilo

Organizzazioni Territoriali

RSA